



IL COMMISSARIO DELEGATO
(OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022)



GUARDIA DI FINANZA
COMANDO PROVINCIALE NAPOLI

Protocollo d'intesa per l'attività di prevenzione, controllo e tutela degli interessi pubblici in relazione all'elargizione di finanziamenti e contributi erogati a seguito dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022,

tra

IL COMMISSARIO DELEGATO ai sensi dell'OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, On. Avv. Giovanni Legnini

e

LA GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE NAPOLI, con sede a Napoli, in Via Agostino Depretis n. 75, rappresentata dal Comandante Provinciale - Gen. B. Paolo Borrelli,

nel prosieguo definite anche "Parti";

PREMESSO che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2 bis, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

VISTO che, con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;

VISTO il D.P.C.M. 24 gennaio 2022, con cui l'Avv. Giovanni Legnini è nominato Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno, dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 948 del 30 novembre 2022, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*" e, in particolare:

- l'art. 1:

- ✓ comma 1, a mente del quale, "*per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno*

dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, è nominato Commissario delegato”;

- ✓ *comma 2, secondo cui “per l’espletamento delle attività il Commissario delegato può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare uno o più soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;*
- *l’art. 2, comma 1, a norma del quale “il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell’evento di cui in premessa, un contributo per l’autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare”;*
- *l’art. 4, comma 3, secondo cui “al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine secondo i seguenti criteri e massimali, utilizzando, con le eventuali necessarie modifiche, la modulistica allegata alla citata ordinanza: - per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00; - per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00”;*

VISTA la Convenzione Quadro per l’accoglienza della popolazione sfollata, sottoscritta in data 2 dicembre 2022 tra il Commissario delegato e Federalberghi Ischia;

VISTA l’ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 3 dicembre 2022, che, all’articolo 3, individua, quali Soggetti Attuatori, i Comuni dell’Isola di Ischia, per l’individuazione delle sistemazioni alloggiative e assistenziali per la popolazione sfollata, anche temporaneamente in forza dei provvedimenti di evacuazione disposti ai sensi dell’ordinanza n. 10 del Commissario Prefettizio del Comune di Casamicciola e di eventuali ulteriori ordinanze sindacali;

VISTA l’ordinanza Capo Dipartimento della protezione civile n. 951 dell’11 dicembre 2022, recante “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*”;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 della citata OCDPC n. 951, “*al fine di prevenire e contrastare condotte lesive degli interessi pubblici, il Commissario delegato effettua il monitoraggio e il controllo, anche a campione, del corretto utilizzo delle misure previste dalla OCDPC 948/2022, in relazione al contributo per l’autonoma sistemazione e all’assistenza alberghiera, sulla base di apposito protocollo d’intesa*

sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e la Guardia di Finanza”;

VISTO che, con Decreto n. 17 del 21 febbraio 2019 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, sono stati disciplinati i “*criteri, procedure e modalità per la verifica, l’istruttoria e la rendicontazione delle spese per la prosecuzione delle attività relative all’assistenza alla popolazione, a seguito della cessazione dello stato di emergenza, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera i-bis) del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130*”;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante “*Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza*” che, all’articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull’osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il “*Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”, che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare:

- all’articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione europea;
- all’articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione “*agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta*”;

VISTI l’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l’articolo 2, comma 5, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell’assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla “*protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”, con particolare riguardo all’articolo 2 ter recante “*Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante “*Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di*

protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 , recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*” con particolare riferimento all’articolo 47 “*Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di Polizia*”;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

CONSIDERATO che costituisce comune volontà e interesse delle “Parti” rafforzare la tutela del corretto utilizzo delle misure previste in relazione al contributo per l’autonoma sistemazione e all’assistenza alberghiera;

CONSIDERATO che il suddetto obiettivo può essere efficacemente perseguito promuovendo, nel quadro delle rispettive competenze, articolate e generali modalità di cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto delle rispettive prerogative istituzionali, la legalità economica e finanziaria;

CONCORDANO di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini seguenti.

Articolo 1 (Ambito della collaborazione)

1. Con il presente accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza, rafforzando il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo, per le quali sia già stato perfezionato l’*iter* di concessione, di competenza del Commissario Delegato ai sensi dell’OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022.
2. In particolare, è interesse delle Parti strutturare e implementare un tempestivo flusso informativo a favore del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, quale forza di polizia economico finanziaria specializzata, tra l’altro, nella tutela della spesa pubblica nazionale, degli enti locali e dell’Unione europea, al fine di prevenire e contrastare ogni condotta di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie pubbliche, truffa e ogni altra attività illecita posta in essere con riguardo alle risorse finanziarie erogate, a qualsiasi titolo, nell’ambito delle misure emergenziali in argomento.
3. Per il Comando Provinciale Napoli la collaborazione di cui al comma 1 sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze mediante la direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 2 (Referenti)

1. Nel quadro di quanto definito nell’articolo 1, i referenti per l’attuazione del presente accordo sono:

- a. per il Commissario Delegato ai sensi dell'ODPC n. 948 del 30 novembre 2022:
 - (1) sul piano programmatico, il medesimo Commissario delegato, On. Avv. Giovanni Legnini;
 - (2) sul piano esecutivo, il dott. geol. Vincenzo Albanese, dirigente tecnico della Struttura del Commissario straordinario post-sisma 2017 a Ischia, che si avvarrà del contributo del dott. Rosario Palazzo, funzionario settore Contabile della struttura Commissariale - Elargizione contributi;
- b. per il Comando Provinciale Napoli:
 - (1) sul piano programmatico, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, che potrà avvalersi dell'ausilio del Capo Ufficio Operazioni alla sede;
 - (2) sul piano esecutivo, il Comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e il Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Ischia.

Articolo 3 (Modalità esecutive della collaborazione)

1. Fermo restando il potere di iniziativa della Guardia di Finanza e il disposto dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il perseguimento degli obiettivi del presente protocollo, il Commissario Delegato ai sensi dell'ODPC n. 948 del 30 novembre 2022:
 - a. condivide, con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, dati, notizie e informazioni, nonché analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative, ivi incluse quelle relative ai beneficiari/destinatari delle misure di sostegno/incentivo già perfezionate;
 - b. segnala al Comando Provinciale gli interventi che presentano particolari elementi di rischio per le autonome attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili anche sulla base della propria attività di valutazione del rischio frode;
 - c. può indicare le misure e i contesti su cui, in ragione delle funzioni di monitoraggio e controllo esercitate, ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo *input* informativi qualificati su anomalie, profili di rischio o di pericolosità di cui sia venuto a conoscenza, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti, utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria.
2. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata data disponibilità nei modi indicati al comma 1, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, anche per il tramite dei referenti sul piano esecutivo:
 - a. può chiedere al Commissario Delegato ai sensi dell'ODPC n. 948 del 30 novembre 2022, elementi di dettaglio circa gli interventi e le misure di cui al comma 1, lettera a., avanzando richiesta al Referente per il coordinamento delle attività di cui all'art. 2, con riguardo, tra l'altro:
 - alla documentazione presentata per le spese riferite al contributo di autonoma sistemazione;
 - alle spese per strutture alberghiere o per altre forme di temporanea accoglienza della popolazione evacuata e per la logistica relativa al trasporto delle persone;
 - alle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto sociale ed economico;

- b. può utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio nazionale;
- c. assicura il raccordo informativo e cura l'interessamento, per le eventuali attività operative, dei competenti Reparti del Corpo nello sviluppo di indagini, accertamenti e controlli;
- d. segnala al Commissario Delegato, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio e laddove necessario per il corretto svolgimento dei propri compiti istituzionali, le risultanze emerse all'esito degli approfondimenti e interventi ispettivi e investigativi.

Il Commissario Delegato comunicherà, a sua volta, al Corpo eventuali iniziative assunte e/o provvedimenti conseguentemente adottati.

Articolo 4 (Ulteriori aspetti della collaborazione)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci del dispositivo antifrode, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare:
 - a. incontri, tavoli tecnici e riunioni a cui potrà partecipare personale designato dalle Parti, individuato sulla base delle specifiche tematiche oggetto di confronto;
 - b. seminari e interventi formativi rivolti al personale preposto allo svolgimento delle rispettive attività di istituto, al fine di elaborare e concordare percorsi di analisi e operativi che rispettino le finalità di prevenzione e repressione di frodi.
2. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene sempre assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e compatibilmente con i piani di formazione previsti dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 5 (Riservatezza trattamento dei dati personali)

1. La realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del D.P.R.15/2018.
2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. n. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione ai flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
3. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità circa le informazioni, i dati, il *know-how* e le notizie oggetto di scambio reciproco del presente protocollo, salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente.

**Articolo 6
(Disposizioni Finali)**

Il presente protocollo:

- a. avrà durata fino al 31.12.2023, salvo successiva proroga, a decorrere dalla data di sottoscrizione;
- b. in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti;
- c. le comunicazioni relative all'attuazione del presente protocollo sono effettuate utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - (1) Commissario Delegato ai sensi dell'ODPC n. 948 del 30 novembre 2022:
commicostruzioneischia@pec.it;
 - (2) Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli: na0560000p@pec.gdf.it,
ovvero attraverso i mezzi, di volta in volta, direttamente condivisi tra le Parti.

**Articolo 7
(Rinvii)**

Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente protocollo, si rimanda alla normativa vigente.

Il Commissario Delegato

On. Avv. Giovanni Legnini

Per la Guardia di Finanza

Il Comandante Provinciale
Gen.B. Paolo Borrelli